
DECRETO 15 luglio 1999.

Disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi e
l'uso della draga idraulica nell'ambito del compartimen-
to marittimo di Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modi-
fiche, concernente la disciplina della pesca marittima

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, con il
quale è stato approvato il regolamento di esecuzione
della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1996 e successive modifiche, concernente l'affidamento al Co.Ge.Vo. di Chioggia la gestione sperimentale dell'attività di pesca nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, concernente l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999 con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, con particolare riferimento all'art. 2, comma 3;

Vista la proposta delle misure di gestione avanzata dal consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi, Co.Ge.Vo., di Chioggia;

Considerato che il Co.Ge.Vo. di Chioggia ha ritenuto opportuno proporre un unico atto normativo contenente la disciplina dell'attività di pesca dei molluschi con l'uso della draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo sbarco del prodotto dei molluschi bivalvi pescati giornalmente con draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia può essere effettuato nei seguenti punti di sbarco:

zona di Pila: nell'approdo della laguna di Barbaro;

zona di Portolevante: nella banchina antistante la caserma della Guardia di finanza;

zona di Chioggia: nella riva nord della banchina di Punta Poli (*).

Art. 2.

1. Nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia la pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica può essere effettuata esclusivamente nei giorni feriali di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, senza possibilità di recupero delle giornate causa maltempo.

2. Fermo restando l'obbligo di effettuare la pesca nel limite di otto ore giornaliere, l'uscita dal porto nel compartimento marittimo di Chioggia, nel periodo 1° aprile-30 settembre 1999, non potrà avvenire prima delle ore 5.

Art. 3.

1. Nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia il fermo delle unità addette alla pesca delle vongole già effettuato nel periodo dal 15 aprile 1999 al 15 maggio 1999 e quello programmato nel periodo dal 17 luglio 1999 al 15 agosto 1999 è considerato «fermo tecnico».

Art. 4.

1. Lo sbarco dei molluschi bivalvi può essere effettuato esclusivamente dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dei giorni in cui è consentita la pesca. L'ormeggio alle banchine di cui all'art. 1 è consentito solo per il tempo strettamente necessario per le operazioni di sbarco del prodotto pescato.

2. Le unità appartenenti al Co.Ge.Vo. di Chioggia che esercitano la pesca con draga idraulica nelle acque del limotrofo compartimento di Venezia sono autorizzate a sbarcare il proprio prodotto nei medesimi punti di sbarco stabilito dall'art. 1.

Art. 5.

1. I soci del Co.Ge.Vo. Venezia, regolarmente autorizzati, possono pescare anche nell'ambito territoriale del compartimento marittimo di Chioggia.

2. Le unità appartenenti ai soci del Co.Ge.Vo. Venezia che esercitano la pesca con draga idraulica nelle acque del compartimento di Chioggia sono autorizzate a sbarcare il prodotto pescato nei punti di sbarco stabiliti dal consorzio di Venezia, purché sia garantita l'attività di controllo e di sorveglianza del prodotto pescato. In caso di mancato rispetto della norma sopracitata, sarà fatto obbligo dello sbarco del prodotto in uno dei punti stabiliti dall'art. 1.

(*) In attesa dei lavori di ristrutturazione della zona, lo scarico del prodotto pescato sarà effettuato nella riva est del mercato ittico di Chioggia.

Art. 6.

1. I soci del Co.Ge.Vo. Chioggia e del Co.Ge.Vo. Venezia sono autorizzati ad esercitare il traino della draga mediante l'ausilio dell'elica. Per le unità di armatori non aderenti al consorzio di Chioggia, il traino deve avvenire esclusivamente facendo forza tramite il verricello sul cavo dell'ancora precedentemente calata.

Art. 7.

Il quantitativo massimo giornaliero di prodotto pescato con l'uso della draga idraulica nelle acque del compartimento marittimo di Chioggia è così fissato:

fasolari: kg 350;

vongole: kg 600;

cannolicchi: kg 300.

Art. 8.

1. Al fine di salvaguardare il novellame presente è fatto divieto a chiunque di esercitare l'attività di pesca delle vongole nelle seguenti zone:

tratto di litorale posto dalla diga sud del porto di Chioggia per un'estensione di un miglio e mezzo verso sud;

area di mare compresa tra il parallelo passante per la sponda sud del fiume Adige e la diga nord di Porto Levante;

area di mare compresa tra la sponda sud di Punta della Maestra al faro di Goro.

Art. 9.

1. Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, la tolleranza del 10% calcolato sul peso dei molluschi bivalvi aventi dimensioni inferiori a quelle previste dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, deve essere riferita all'intera partita e non al singolo sacco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1999

p. Il direttore generale: AULITTO